



DIEGO DE CEGLIA

Copie ritrovate di documenti perduti sull'espulsione degli ebrei dal Vicereame di Napoli

Nel 1503, con la vittoria delle truppe spagnole su quelle francesi, si concluse la disputa per il dominio sull'Italia meridionale, sorta in seguito alla rottura del trattato di Granada, stipulato l'11 novembre 1500, che prevedeva la spartizione del regno di Napoli fra Spagna e Francia.¹ Ferdinando il Cattolico annesse quindi i territori meridionali ai propri domini, costituendoli in vicereame, mostrando subito l'intenzione di applicare anche qui la politica di epurazione religiosa già avviata da tempo, nella penisola iberica, contro ebrei e musulmani. Nel 1504 fu emesso un primo bando di espulsione, che tuttavia rimase sostanzialmente inattuato; il viceré Consalvo de Cordova non si preoccupò infatti di sollecitarne l'esecuzione e la Camera della Sommaria continuò ad occuparsi dei problemi degli ebrei presenti nel vicereame, risolvendo anche a loro favore diverse dispute.²

Nel 1510 fu però emanato un secondo bando, reso questa volta esecutivo.³ Ci si avvide ben presto, tuttavia, che l'espulsione degli ebrei avrebbe provocato un notevole danno sia all'erario – che doveva rinunciare ai cospicui introiti dalle imposte dirette – sia ai cittadini, cui veniva a mancare una fonte creditizia indispensabile per soddisfare sia le esigenze minute, sia per fronteggiare i pagamenti fiscali: fu quindi concessa agli ebrei una possibilità di rientro, a precise condizioni. I napoletani avrebbero poi addirittura chiesto al sovrano che il numero degli ebrei autorizzati a tornare fosse incrementato, e nel 1520 Carlo V concesse loro persino dei privilegi.⁴

¹ Per un quadro generale di questi avvenimenti, si veda P. Pieri, "La guerra franco-spagnuola nel Mezzogiorno (1502-1503)", *Archivio Storico per le Province Napoletane* 72 (1952) 21-69.

² C. Colafemmina, "Gli ebrei in Puglia sotto Ferdinando il cattolico (1503-1516)", in G. Lacerenza (a c.), *1510/2010: Cinquecentenario dell'espulsione degli ebrei dall'Italia meridionale*, (Atti Conv. 2010), Centro di Studi Ebraici – Università "L'Orientale", Napoli 2013, 22-24.

³ *Id.*, 34-37.

⁴ *Id.*, 32-33, 39-42.

Trascorse così poco più di un decennio relativamente tranquillo, ma il 5 gennaio 1533 Carlo V cambiò atteggiamento, ordinando l'allontanamento definitivo degli ebrei, da compiersi entro sei mesi, pena la perdita della libertà personale e dei beni.⁵ Termine che, con un altro decreto del 1 marzo del 1533, venne rinviato al 5 luglio 1534.⁶ Un'ulteriore proroga di 10 anni, con eventuale disdetta del sovrano da preannunciarsi con diciotto mesi di anticipo, fu poi concordata nel febbraio 1535 con atto promulgato il successivo 24 novembre, allorché fu quantificato in 2.000 ducati il tributo da pagarsi annualmente al regio erario per restare nel Vicereame altri dieci anni.⁷

Dopo una fase altalenante e contraddittoria di concessioni e restrizioni, anticipata da una prammatica del 10 novembre 1539, in cui era ribadita la volontà di espulsione,⁸ e dalla presentazione del bilancio delle entrate dei tributi ebraici stilato dalla Camera della Sommaria, incaricata di definire l'aspetto economico del provvedimento,⁹ si giunse nel maggio 1541 al bando definitivo.

Di questa espulsione e del suo lungo iter trattò ampiamente già Nicola Ferorelli,¹⁰ utilizzando quale fonte principale un fascicolo processuale ai suoi tempi ancora esistente presso l'Archivio di Stato di Napoli, recante l'intitolazione: «Acta inter Regiam Curiam et ebreos qui steterunt in regno».¹¹ fascicolo formatosi in seguito a una istanza rivolta al Sovrano dagli ebrei del

⁵ È possibile leggere il testo di questo bando nell'inserito del privilegio del 24 novembre 1535: vd. Appendice, doc. 3. Precedente edizione in G. Paladino, "Privilegi concessi agli ebrei dal viceré d. Pietro di Toledo (1535-36)", *Archivio Storico per le Province Napoletane* 38 (1913) 623-624; nonché in C. Colafemmina, "Documenti per la storia degli Ebrei in Puglia e nel Mezzogiorno nella Biblioteca Comunale di Bitonto", *Sefer yuhasin* 9 (1993) 40-41.

⁶ Vd. Appendice, doc. 4.

⁷ Il tributo annuo nel 1520 era già stato fissato in 1.500 ducati e nell'incrementarlo a 2.000 fu fissata una modalità di versamento anticipata; vd. Appendice, doc. 5.

⁸ *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones regni Neapolitani*, I, Sumptibus Antonii Cervonii, Neapoli 1772, 528-529.

⁹ Vd. Appendice, doc. 6.

¹⁰ N. Ferorelli, *Gli Ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, a c. di F. Patroni Griffi, Dick Peerson, Napoli 1990 (1915¹), 226-233.

¹¹ Più dettagliata e precisa è l'intitolazione riportata sull'ultimo foglio del fascicolo del Beltrani (su cui cf. oltre), rilevata dalle pandette dei processi antichi della Sommaria tuttora esistenti presso l'Archivio di Stato di Napoli: Pandetta IV, f. 436 tergo: «Proc. 4826, Vol. 416 – Epoca 1541 – Atti del Regio fisco con l'Ebrei che sono stati in Regno. Sopra il pagamento della loro contributione di ducati 1500 annui olim concessi al magnifico Cesare Ferramosca vita durante et reintegrati al Regio Fisco».

Meridione¹² di prorogare il termine dell'espulsione, e che raccoglieva una documentazione con argomentazioni dettagliate di natura sia giuridica sia tributaria dei ricorrenti e del regio fisco. Altri dettagli sul processo di espulsione sono stati poi forniti da Felipe Ruiz Martín¹³ e da Viviana Bonazzoli,¹⁴ integrando le notizie di Ferorelli con i dati tratti dai documenti della Segreteria di Stato Spagnola conservati presso l'Archivo General de Simancas.¹⁵

Mentre il testo integrale del bando di espulsione del 1510 è oggi noto, grazie al rinvenimento da parte di Cesare Colafemmina della sua edizione a stampa,¹⁶ a tutt'oggi non è mai stato rinvenuto il bando dell'espulsione finale del 1541, della cui notifica si è tuttavia conservata traccia nell'archivio storico comunale di Molfetta, nella significatoria del 1541, ove troviamo annotato: «A dì 31 <maggio> pagato a un conriero che porto ordine se partesse li iudei dal regno: d. 0_0_3».¹⁷

Il fascicolo del processo discusso nel 1541 innanzi alla Camera della Sommaria è andato purtroppo distrutto;¹⁸ ma una sua parziale copia manoscritta, realizzata tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, si è fortunatamente conservata presso la Biblioteca metropolitana "De Gemmis" di Bari, nel fondo manoscritti di Giovanni Beltrani (1848-1932):¹⁹ studioso di storia patria che ebbe modo di raccogliere e analizzare molti documenti di epoche diverse, trattando anche della presenza degli ebrei in Puglia in alcuni dei suoi

¹² Tra i rappresentanti degli ebrei appare anche don Samuele Abravanel, il cui nome è spesso riportato come «Abramenel».

¹³ F. Ruiz Martín, "La expulsion de los Judios del Reyno de Nápoles. II: Epoca de Carlos V", *Hispania* 9 (1949) 217-227.

¹⁴ V. Bonazzoli, "Gli ebrei del regno di Napoli all'epoca della loro espulsione. II parte: il periodo spagnolo (1501-1541)", *Archivio Storico Italiano* 139 (1981) 273-278. In questo studio l'autrice riporta erroneamente le segnature del fascicolo originale come se fosse ancora presente nell'Archivio di Stato di Napoli.

¹⁵ Per motivi contingenti non è stato possibile estendere e completare la ricerca su altri fondi dell'Archivio di Stato di Napoli.

¹⁶ Colafemmina, "Gli ebrei", 34-37.

¹⁷ D. de Ceglia, "Nuovi documenti sugli Ebrei a Putignano, a Molfetta e a Rutigliano nei secoli XV e XVI", *Sefer yuhasin* 28 (2012) 37.

¹⁸ V. Trombetta, "Biblioteche e archivi napoletani durante la guerra", in A. Capaccioni, A. Paoli, R. Ranieri (a c.), *Le biblioteche e gli archivi durante la seconda guerra mondiale. Il caso italiano*, Pendragon, Bologna 2007, 411-416.

¹⁹ Per dettagli sull'attività di Giovanni Beltrani si rimanda a F.M. Lo Faro, "Ragguagli bibliografici su Giovanni Beltrani, storico della rivoluzione del 1799", *Risorgimento e Mezzogiorno - Rassegna di studi storici* 10 (1999) 155-166.

studi.²⁰ Nel fondo si conservano, tra l'altro, numerose trascrizioni di documenti del Grande Archivio andati poi distrutti,²¹ nonché la corrispondenza personale del Beltrani, grazie alla quale possiamo conoscere il nome dell'autore materiale di buona parte delle trascrizioni da lui utilizzate, tra cui anche quella che qui c'interessa: l'avvocato e studioso napoletano Riccardo Bevere (1859-1940).²²

Quasi sicuramente questa trascrizione era già nota a Colafemmina,²³ il quale però non la menzionò mai nei suoi studi, forse ritenendo esauriente la sintesi di Ferorelli e della Bonazzoli. Ferorelli, in realtà, unico ad aver visionato il fascicolo originale, non specifica quale ne fosse la consistenza e la composizione. Se tramite le signature riportate nelle note 16-37 al capitolo X del suo studio, è possibile desumere che il fascicolo fosse composto di almeno quarantanove fogli, la copia del Beltrani è sicuramente più scarna, poiché composta di soli sette bifogli e due fogli, per un totale di trentadue facciate, nove delle quali bianche. Ciò lascia credere che l'avv. Bevere non abbia compiuto una trascrizione completa dell'originale, come conferma la mancanza di alcuni documenti dai quali Ferorelli ha stralciato solo dei passi o desunto qualche particolare.²⁴

La copia oggi residua resta comunque di un certo valore e comprende undici documenti, di cui qui in calce si propone l'edizione, utile per una più completa visione della complessa trattativa che ebbe luogo nei prodromi dell'espulsione.²⁵ Va detto che nel fascicolo originario dell'Archivio di Stato di

²⁰ G. Beltrani, *Il conte Alberigo da Barbiano, la regina Giovanna seconda e gli ebrei di Trani*, Tipografia delle scienze matematiche e fisiche, Roma 1877; Id., *Su gli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani*, V. Vecchi e soci, Barletta 1873.

²¹ E. Pomes, "Il 'Fondo Beltrani' della Biblioteca Provinciale de Gemmis di Bari: una ignorata fonte per la storia di Puglia", *Risorgimento e Mezzogiorno - Rassegna di studi storici* 10 (1999) 45-153. Di tutte le copie dei documenti dell'Archivio di Stato di Napoli presenti nel fondo Beltrani relativi agli ebrei, eccetto quelli presentati in questo articolo, è già stata fatta edizione in C. Colafemmina, *Documenti per la storia degli ebrei in Puglia nell'Archivio di Stato di Napoli*, Messaggi, Cassano delle Murge 2009²; D. de Ceglia, "Lo storico bitontino Eustachio Rogadeo e la sua raccolta di documenti per la storia degli ebrei nel Mezzogiorno", *Sefer yuhasin* 7 (2019) 85-130.

²² Sull'attività di copista di Riccardo Bevere per conto di Giovanni Beltrani, cf. M.A. Lanera, "Cedole Angioine della Terra di Bari", *Fonti per la storia di Castellana* 3 (1982) 3-15.

²³ Vd. *supra*, nota 21.

²⁴ Ferorelli, *Gli ebrei*, 224, nota 16.

²⁵ Nella copia del Beltrani non è riportato il numero di foglio del manoscritto originale dal quale fu effettuata la trascrizione; dato questo che, se presente, avrebbe consentito una

Napoli, solo una parte dei documenti era in originale: per alcuni di essi infatti è specificato trattarsi di copie, mentre di altri è palese che si trattasse di trascrizioni di norme generali risalenti a epoche anteriori, invocate nella fase processuale a supporto dei diritti rivendicati dagli ebrei; come ad esempio i Capitoli concessi da Pedro de Toledo nel 1535. Sebbene già proposti in altre due edizioni, che presentano leggere differenze in quanto tratte da due diversi manoscritti,²⁶ ne riproponiamo la trascrizione poiché rilevata da una copia ancora differente rispetto alle altre già note.²⁷

Del bando del maggio 1541, che disponendo l'espulsione degli ebrei dal vicereame di Napoli provocò il loro ricorso processuale, non si conosce in effetti neanche la data precisa, che può essere desunta per approssimazione da una nota indirizzata il 20 maggio 1541 alla Vicaria da alcuni rappresentanti degli ebrei, i quali scrivevano d'aver saputo dell'emanazione del bando con l'ingiunzione di lasciare il regno entro il 22 settembre 1541, ossia entro quattro mesi a far data dal 22 maggio.²⁸ Gli ebrei chiesero quindi che fossero loro restituite le somme già anticipate alla Corona, inviando alla Sommaria una nota con i conteggi²⁹ di quanto le giudecche avevano versato direttamente al pubblico erario sin dal 1528.³⁰

migliore collazione con le note di Ferorelli. Nel farne qui l'edizione, si è ritenuto opportuno riportare i documenti in ordine cronologico e non come si presentano nel manoscritto del Beltrani. Unici documenti che qui si omettono, sono i due elenchi senza data delle «summe de denari pagati per li iudei et iudeche de Terra d'Otranto in potere del quondam Hieronimo Ricio», già editi in Ferorelli, *Gli ebrei*, 230, 235-236. S'inserisce, invece, la trascrizione di un altro documento inerente lo stesso oggetto (Appendice, doc. 10) ma presente in diversa raccolta del Beltrani, che lo copiò dal volume 41° della serie *Partium* di un fondo non specificato, ma che stando a quanto riportato in Ferorelli, *Gli ebrei*, 230, nota 33, doveva far parte del fascicolo processuale.

²⁶ Vd. *supra*, nota 5.

²⁷ Alcuni refusi di scrittura potrebbero essere addebitabili alla fretta o alla disattenzione del copista.

²⁸ Vd. Appendice, doc. 7.

²⁹ Ferorelli, *Gli ebrei*, 228, data al 17 marzo 1541 la relazione di bilancio presentata dagli ebrei, senza però riportare segnatura della fonte documentaria.

³⁰ Prima di questa data il diritto di esazione era di Cesare Fieramosca, cf. Ferorelli, *Gli ebrei*, 223. Maggiori dettagli su questa nomina sono forniti dalla seguente trascrizione: «[aprile 1527] Si scrive al magnifico Loysio Ram ad istanza di Cesare Ferramosce il quale avendo avuto dalla Cesarea Maestà privilegio spedito in Gradata a 6 settembre 1526 e lettere esecutoriali del R. Coll. Consiglio della R. Camera col quale aveva fatto grazia a lui del tributo ovvero pagamento dei Giudei abitanti in questo regno per sino che durerà il bene-

È del 18 marzo 1541 una dettagliata analisi della situazione creditizia e debitoria dello Stato nei confronti della popolazione ebraica, elaborata dagli ufficiali della Sommaria, i quali dichiaravano doversi restituire agli ebrei la somma di «ducato decemilia et quattrocento cinquanta octo et grana 1½». ³¹ A questo provvedimento seguirono, nell'agosto 1541, altre due note degli ebrei, sempre indirizzate alla Sommaria. Con la prima, del giorno 11, si contestavano sia i conteggi delle somme da ricevere, sia la violazione degli accordi relativi al periodo di preavviso e di tolleranza per un ordine di espulsione, stabilito nel 1535 in diciotto mesi e non in quattro, anticipazione che avrebbe arrecato agli ebrei grave danno perché, dovendosi allontanare via mare nei mesi estivi, rischiavano d'essere preda dei corsari. ³² Con la seconda nota, del 14 agosto, si contestava che, se era stato rilevato un mancato introito sulle somme totali dovute all'erario, ciò era da addebitarsi a negligenza non degli ebrei, come dimostrato dalle ricevute di pagamento, ma degli esattori. ³³ A fronte di tali denunce, il 18 agosto 1541 la Camera della Sommaria invitava gli esattori provinciali a comparire presentando tutta la documentazione fiscale in loro possesso. ³⁴

Fin qui le vicende desumibili dalla copia eseguita per il Beltrani; dagli scritti di Ferorelli e della Bonazzoli si apprende che il riesame del carteggio indusse la corona solo a procrastinare la data di espulsione al 31 ottobre 1541: l'azione giudiziaria promossa dagli ebrei ebbe così, nel complesso, un esito sfavorevole.

placito dell'abitazione di detti giudei nel presente regno, desiderava che fosse provvisto e ordinato ai Tesorieri Percettori Commissarii ordinari provinciali del presente Regno che dovessero rispondere a Lui o al suo procuratore 3^a per 3^a degli introiti di detto annuo pagamento riceveva ciascun anno da detti Giudei dal detto giorno 6 settembre prossimo passato in avanti giusta detto privilegio ordina eseguire dando tale ordine ai tesorieri che ut decet» (Archivio di Stato Napoli, Sommaria, *Partium*, vol. 122, f. 35; copia consultata in Biblioteca Comunale Bitonto, fondo Rogadeo, vol. A20, f. 86. Ai ff. 82-83, 87, 109-110 dello stesso vol. A20 sono presenti altre annotazioni relative alle riscossioni del Fieramosca).

³¹ Vd. Appendice, doc. 6.

³² *Id.*, doc. 8.

³³ *Id.*, doc. 9.

³⁴ *Id.*, doc. 10. Il documento di cui si fa trascrizione è indirizzato al Tesoriere della provincia di Calabria ultra; si deve presumere che identica richiesta sia stata inoltrata ai tesorieri di tutte le altre province del regno di Napoli. Sul documento vd. *supra*, nota 25.

DOCUMENTI

1. 1530 APRILE 21, NAPOLI

Il luogotenente della Real Camera della Sommaria invita il funzionario addetto per la provincia di Capitanata a riscuotere dagli ebrei ivi residenti quanto non ancora versato della tassa annuale di millecinquecento ducati, per gli anni 1529 e 1530.

Copia: Biblioteca de Gemmis, Bari, fondo Beltrani, b. 6, fasc. 11, f. 9.

Commissario. Pero che in questa regia Camera è stata presentata lista per li proti de li Iudei del ripartimento delli mille e cinquecento ducati, che pagano ala regia Corte lo anno, per li anni 1529 et 30 presenti anni, in la quale lista se adacta la quantita tangente ad dicti Iudei commoranteno in regno, provintia per provintia, dove se poneno li Iudei de Capitanata ducati trenta lo anno, per le dicti dui anni so ducati sessanta, et volendo dicta Camera provvedere che dicti sessanta ducati se essigano per la regia Corte, ve decimo et ordiniamo debiate da li dicti Iudei commoranteno in Capitanata exigere li dicti ducati sessanta ala regia Corte, tangenteno per li dicti anni 1529 et 1530, de li quali farreti introyto in vestri cunti per la regia Corte, et li pagarete in potere del magnifico Alfonso Sanchez, regio thesoriero generale in questo regno, recuperando da lui polisa de soluto valida al rendere de vostri cunti, non fando altramente per quanto haveti cara la gratia dela Cesarea Maesta. Datas in regia Camera Summarie, Neap. XI aprilis 1530.

Hieronimus de Franciscus locumtenens

Andreas Stisca rationalis

Io. Bapt. Coronatus Magister actorum.

Similes lictere expedite fuerunt, date et signate ut supra pro summa ducatorum mille et sexaginta sex pro dictis duobus annis 1529 et 1530.

Presens copia extracta est a registro regie Camere Summarie intitulo *Litterarum Curie* XXIII, f. 147, cum quo facta collatione de verbo ad verbum concordat.

2. 1530 MAGGIO 24, NAPOLI

Il tesoriere generale del regno, vista l'istanza presentata dagli ebrei residenti nella provincia d'Abruzzo, che denunciano l'impossibilità, a causa della presenza di soldati, di uscire dalle loro abitazioni per saldare quanto non ancora versato per

gli anni 1529 e 1530 della tassa annuale dovuta per la permanenza nel regno, autorizza il tesoriere di detta provincia a dilazionare di un mese la riscossione.

Copia: Biblioteca de Gemmis, Bari, fondo Beltrani, b. 6, fasc. 11, f. 8.

Magnifico Thesoriero: como sapiti, in questi dì prossimi passati vi inviaymo provisione, ordinandove havissivo exapti da li Iudei de queste provintie de Apru-
zo ducati mille e sexanta sei per la rata del tributo de li anni 1529 et 1530. Et al
presente per llo ro parte me ei stato exposto como a causa deli soldati sono in dic-
te provincie, non si ponno unire nè uscire da llo ro habitatione per far dicto pa-
gamento, che uscendono serria llo ruynato, pregandono vollessimo permectere
fossero habilitati per uno mese; il che parendoce cosa iusta, et evitare altri incon-
venienti et sinistri casi li porria accadere, per tanto ve dicimo et hordiniamo che
debiat habilitare dicta exaptione per uno mese computando da hogie avante, as-
sicurandove da llo ro che finendo il dicto mese si habiano da satisfare integra-
mente, et cussì exequiriti et non altrimenti. Datas Neap. in regia Thes(oreria) ge-
nerali die XXIII maii 1530. Post datas, et tanto più che dicono sono agravati de al-
logiamenti de soldati.

Io Alonso Sanchez thes. gen.

In licterarum IIII°, f. 179.

3. 1533 GENNAIO 5, NAPOLI

Il viceré don Pedro de Toledo, visti vanificati i desideri del re Carlo V circa la conversione degli ebrei, che invece avrebbero continuato a praticare l'usura e inciso negativamente sulle coscienze dei cristiani, ordina l'allontanamento entro sei mesi dal vicereame di Napoli degli ebrei che non si volessero convertire, pena la perdita dei loro averi e della libertà personale.

Copia: Inserto nel doc. 5.

Carolus quintus etc. Banno da parte dell'illustrissimo signor Don Pietro de Toledo marchese de Villa Franca, Viceré, Capitaneo et Locumtenente generale nel presente regno: La Maesta Cesarea ha tollerado molto tempo che li Iudei habitassero in questo regno de Napoli, credendo et tenendo per fermo che con la communicatione de li cristiani veneriano ad cognoscimento de la verita et se converteriano ala catholica fede de nostro signor Jesu Christo, come sua Maesta lo ha deseato et desea. Et perche la experientia ha demonstrato che non solamente non se ha seguito il bono effecto che sua Maesta pensava, hanzì con llo ro conversatione han facti molti danni in questo regno et seminato molte usure et dannati le conscientie de molti cristiani in gran diservitio de Dio nostro Signore,

per questo sua Cesarea Maesta ordina et comanda, che tucti li dicti Iudei mascoli et femine, piccoli et grandi, non exceptuandone alcuno, escano et se partano da li termini de tucto lo dicto regno de Napoli, dentro il termine de sei mesi immediate sequenti, sobto pena che colui che se troverà dentro ad dicto regno, passato lo dicto tempo de sei mesi, sia fatto schiavo de quello che lo pigliara et perda tutta sua roba, così mobile come stabile, dela quale la quinta parte sia de quillo che lo accuserà et le altro quattro parte per la Corte. Et se alcuni deli Iudei se volessero intro del dicto tempo convertire ad nostra santa fede et ricevere l'acqua del batisimo, sua Maesta Cesarea li mandera tractare bene et penserà de far loro mercede. Data in Castello Novo Neapolis die quinto januarii millesimo quingentesimo tricesimo tertio. Don Petro de Toledo. Vidit de Colle Regens. Vidit Loffredus Regens. Bernardinus Martiranus Secretarius.

4. 1533 MARZO 1, NAPOLI

Il viceré don Pedro de Toledo, riconoscendo errato il termine di sei mesi imposto con il bando del 5 gennaio 1533 per l'allontanamento degli ebrei dal viceregno di Napoli, in applicazione di altro precedente privilegio proroga il suddetto termine in diciotto mesi a decorrere dal gennaio 1533.

Copia: Biblioteca de Gemmis, Bari, fondo Beltrani, b. 6, fasc. 11, f. 6.

Carolus quintus etc. Don Petrus de Toledo etc. In li iorni proxime passati fo per noi emanato banno et proclama per li hebrei habitanti in questo regno che infra termine de sei mesi se havessero ad partire dalli termini de tucto lo regno predicto, secundo amplamente appare in dicto banno del tenore sequente videlicet:

Carolus quintus etc. Banno da parte de lo illustrissimo don Petro de Toledo (segue il bando del 5 gennaio 1533).³⁵ Et perché quando fo per noi facto emandare il banno predicto, non havendo notitia che dicti hebrei teneno privilegio dela Cesarea Maesta che quando si havessero havuti da fare appartare dal presente regno havessero havuti tempo de uno anno et mezo a sfractare dal dicto regno, si como appare per lo privilegio che teneno de la Maesta Cesarea; per questo, declarando et reformando lo banno preducto, volemo et declaramo per la presente che dicti Ebrei habiano tempo da possere uscire dal presente regno de uno anno et mezo, comenzando ad correrre dal dì V de iennaro del presente anno 1533 che fo emandato lo preinserto banno predicto, et così volemo se habia da osservare senza altro dubio, et durante dicto tempo di uno anno et mezo incomenzando dal dicto dì non possano essere altramente molestati in le cose contente et declarate

³⁵ Tale inciso tra parentesi appare nella copia del Beltrani; per il testo del bando, inserto nel doc. 5, vd. *supra*, doc. 3.

in lo banno predicto. Et non se facza lo contrario per quanto se ha cara la gratia de la predetta Maesta et ad pena de due milia ducati et altra ad nui reservata. La presente reste al presentante. Data in Castello Novo Neapolis, die primo mensis marcii MDXXXIII.

V(idi)t Colle regens

V(idi)t Figueroa regens

Solvit tarenos duos. Solerastanus pro taxatore.

In partium 1°, col. 189

L. Vice Protonotario

dominus Vicerex Locumtenens generalis

mandavit mihi Bernardino Martirano

Hieronimus Locumtenens sec(retarius) Camerarii

V(idi)t Afredus regens

V(idi)t Alfonsus Sanchez r(egius) Thes(aurarius)

5. 1535 NOVEMBRE 24, NAPOLI

Il viceré don Pedro de Toledo, visto il disposto del re Carlo V del 16 febbraio 1535, con cui rettificando quanto ordinato con precedente bando del 5 gennaio si procrastina di altri dieci anni la permanenza degli ebrei nel viceregno di Napoli, ne rende note le condizioni concordate con il loro rappresentante Samuele Abravanel in data 28 febbraio dello stesso anno.

Copia: Biblioteca de Gemmis, Bari, fondo Beltrani, b. 6, fasc. 11, f. 14-16.

Bibliografia: G. Paladino, "Privilegi concessi agli ebrei dal viceré d. Pietro di Toledo (1535-36)", *Archivio Storico per le Province Napoletane* 38 (1913) 623-628; altra edizione in C. Colafemmina, "Documenti per la storia degli Ebrei in Puglia e nel Mezzogiorno nella Biblioteca Comunale di Bitonto", *Sefer yuhasin* 9 (1993) 40-43.

Carolus quintus etc. don Petrus de Toledo, marchio Villae Franchae etc. Vicerex, Locumtenens et Capitaneus generalis. Universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Solent reges et principes ad ea que regiorum subditarum utilitatem et commodum concernunt benivolos et benignos se prebere ibique libenter annuere ubi ipsorum subditorum et aliorum commoditas accedit. Recolimus praeteritis temporibus de mandato et ordinatione

Ces. et Cath. M(aiestat)um fuisse emanatum quoddam bannum pro discessu hebreorum ab hoc regno, tenoris et continentie subsequenter, videlicet: ...³⁶

Et licet tempus dicti banni fuisset elapsum, postmodum fuit prorogatus terminus dicti banni, per pluries alios menses, prout apparet per quasdam provisiones prorogationis predictae; quo tempore elapso noviter in quibusdam licteris Ces. et Chat. M(aiestat)um subdatis en Madrid die XVI februarii millesimo quingentesimo tricesimo quinto, per quoddam capitulum suarum licterarum fuit nobis scriptum et iniunctum in hunc qui sequitur modum videlicet:

Tenemos asi mismo por bien que os ayudeis delloque pudieredes sacar de lo Judios desse Reyno por permitir que queden algun tiempo y os remictimos que lo concertays y asenteys como os pareciere, que mas cumpla a nostro servitio.

Vigore cuiusquidem preinserti licterarum predictarum volentes nos, ut tenemur, Ces. et Cath. M(aiestat)um obedire mandatis pro causis predictis et comoditatibus dictorum regiorum subditorum et pro subveniendis necessitatibus regie Curie occurrentibus et signanter pro construenda felicissima classe contra christiane fidei inimicos, pro servitio omnipotentis Dei et prefatarum Maiestatum, venimus ad conventionem et capitulationem cum dictis Hebreis eisdemque prefatarum Maiestatum nomine concessimus, prout per presentes concedimus, terminum decem aliorum annorum et alias prerogativas et gratias contentas in capitulis cum dictis hebreis celebratis, tenoris sequentis videlicet:

Lo que se ha apuntado con los Judios del presente Regno de Napoles y con don Samuel Abravanel en su nombre es lo infrascripto:

Primieramente que Vostra Excelentia en nombre de su Majestat concedera y dara licentia que en el dicho regno puedan habitar y estar todos los Judios que en el estan y guerran venir a morar salvos y seguros ellos y sus familias y bienes con todos los privilegios gratias y facultates que por su Majestat en la capitulation passada les fueron concedidas como por el privilegio que de su Majestat tienen pareçe lo quales capitulos gratias facultates se les hayan de observar ad unquem por todos los tribunales deste reyno de Napoles y esto por spatio de diez anos des del dia que se les despachare en cauta forma su privilegio y dende y adelante ad beneplacitum de su Majestat Cesarea con desdicta de diez y ocho meses de la misma manera que por el privilegio passado tenian y en quanto al privilegio que dichos Judios tienen de tener juez competente, se contentaran siendo servitio de su Majestat de no darselo de negociar del dicho privilegio contanta que se les de por juez en las casas civiles al Consejo de Sancta Clara y en las criminales a la Vicaria segun es costumbre de la dicha gran Corte de la Vicaria. *Fiat.*

Item que espediendose el privilegio de la manera sobre dicha, Judios pagaran ala dicha regia Corte dos mille ducados corrientes de tributo en cadauno anno de dichos diez annos, de los quales anticiparan diez mil ducados corrientes por el

³⁶ Doc. 3.

tributo de mill ducados de dichos dos mil docatos y los mil docados de tributo restantes sean obligados dar persona que los compre a razon de diez por ciento al anno con carta de revendita o comprarlos ellos mismos; con que dicha regia corte cautele en cauta forma a quien quiera que comprare dichos mill ducados o a quien dichos Iudios nombraran en caso que ellos los compren que puedan poseer y yozar dicha renta de dichos mill ducados todo el tiempo que la regia Corte non tornara dichos diez mila ducados y que los Iudios staran seguros de star en el reyno, la dicha regia corte non pueda desterar dichos Iudios ny innovarles cosa ninguna sin primero pagar dichos diez mill ducados. <Fiat>.³⁷

Item passados dichos diez annos, por el tiempo que de mas staran dichos Iudios en el reyno con el beneplacito de Su Maiestad, sinque se les haya desdicta, hayan de pagar mill ducados de tributo al'ano y los otro mill a quien los comprara por los dichos diez mil ducados, y en caso que la corte lo tornasse, sean obligados de pagar lo dos mil ducados de tributo a l'ano y dicho tributo, passados dichos diez anos, lo pagaran de la manera que hasta agora le han pagado a la regia Corte. *Fiat*.

Item porque la dicha Corte aya los diez mill ducados que dichos Iudios han de anticipar de la manera sobre dicha y los otros diez mill por la compra de los mill ducados de Tributo, en caso che fuessen ellos los compradores, seran obligados los Electos de los Judios de Napoles de dar el repartimento dellos al Thesorero general deste Reyno, en que declaran lo que tocha a pagar a los Judios que viven en cada una de las provintias y el dicho Thesorero lo hara cobrar por mano de los regios Perceptores con brevedad, con que en caso que si las provintias en quien dieren el repartimento o cadauna dellas no fueren tan bastantes para exigir el repartimento, que se les hechara que los dichos Electos y Judeos de Napoles y del reyno, los mejor parados sean obligados a hazer los buenos haziendos perceptores su devidet diligentia, promectiendo dichos electos de los Judios de Napoles que en caso que alguna de las provintias se agraviasse de tal repartimento que pagado que avran, staran con ellos raxon y cuenta. *Fiat*.

Item que concedera a los dichos Judios que ningun Judio de los que son fuera del reyno non pueda en el venir a morar ny mandar ropa suya sinque pague la party que le serra taxada que le tocha pagar en est pagamiento y en otras dispe-sas que sobre esta negociacion los Judios tenien hecha in dicha taxa se les haya de hazer por don Samuel Abravanel y otros quactro Judios que para esto seran deputados; con que Sua Excelentia sea primero informado de las personas vieneren en el reyno de dichos Judios de los que vernar a notitia de dichos deputados y qualquier Judio que veniere nel reyno sin sende acuerdo con dichos deputados,

³⁷ Dovrebbe trattarsi di un'omissione del copista: il *Fiat* è presente infatti nelle altre due copie edite.

sea en pena de docientos ducados, la meytad para la regia Corte y la meytad para el Comun de los Judios del reyno. *Fiat*.

Item porque dichos Judios desean de bien bivar y no querian por la culpa de uno se seguisse enfamia a todos, supplican les conceda que en Napoles no puedan imprestar si no personas facultosas y de bien [ni]³⁸ pueda morar en ella ningun Judio vacabundo y que a toda requesta de los Electos de los dichos Judios se haya de hechar del reyno qualquier Judio que no biviessse bien y honestamente segun la costumbre de los buenos Judios, y esto paresciendole Vostra Excellentia convenir ser conforme a justitia. *Fiat*.

Presentia Capitula expedita fuerunt in Castro Novo Neapolis per illustrissimum dominum Locumtenentem Viceregem Capitaneum Generalem die ultimo februari millesimo quingentesimo vicesimo (*sic*)³⁹ quinto. Por mandado de su Excelentia Anton de Puente su Secretario.

Et ut praemissa gratia et nova concessio facta dictis hebreis et cuilibet ipsorum ac capitulatio preinserta omniaque in dictis Capitulis et ipsorum quolibet contenta suum debitum sortiantur effectum, mandamus illustribus spectabilibus magnificis nobilibus et egregiis viris magno huius regni Camerario eiusque locumtenenti, presidentibus et rationalibus regie Camere Summarie etc. quatenus servata forma preinsertum Capitulorum ac nove Concessionis et Gratie predictae factae prefatis Hebreis et cuilibet ipsorum durante tempore predicto annorum decem a die date presentium computandorum in omnibus et per omnia ad unguem inviolabiliter observent etc. In quorum fidem hoc presens privilegium fieri iussimus, magno prefatarum Ces. et Cath. M. um sigillo impendenti munitum. Datum in civitate Neapolis die ultimo mensis novembris millesimo quingentesimo tricesimo quinto. Don Petro de Toledo. Vidit de Colle regens. Vidit Loffredus regens. Vidit Figueroa regens. Hieronimus locumtenens magni Camerarii. Vidit Alfonsus Sanchez gen. Thes. Dominus Vicerex Locumtenens Generalis mandavit mihi Coriolano Martirano Secretario. In privilegiorum locum XVI, fol. CLXI. In X quinquiesime r. Camere Summarie f. [...]. Hadrianus.

6. 1541 MARZO 18, NAPOLI

I luogotenenti della real Camera della Sommaria, visti i capitoli stipulati con gli ebrei del regno nel 1520 e nel 1535 e le ricevute da essi esibite dei pagamenti effettuati per poter permanere nel regno, compilano dettagliato bilancio dei tributi

³⁸ Questa integrazione, desunta dalle altre due copie edite, sostituisce i tre puntini sospensivi inseriti dal copista.

³⁹ Trattasi di refuso del copista, leggasi «tricesimo».

dovuti e riscossi, alla luce delle rettificate scadenze, e rilevano un credito spettante agli ebrei.

Copia: Biblioteca de Gemmis, Bari, fondo Beltrani, b. 6, fasc. 11, f. 4-5.

Illustrissimo Signore

Post debitam commendationem, questi signori regenti la regia Cancellaria et del Collaterale Consiglio de sua cesarea Maesta hanno remissa ad questa regia Camera lo capitulo de la lectera che Vostra Eccellentia li ha scripto, per lo qual comanda che se debia vedere quel che se deve ali Judei, a tal che se li possa pagare del servitio ultimamente facto, acciò finito il termine se facciano li banni per farli andare fora del regno, et che se desse adviso ad Vostra Excellentia de quello sera exequito. Et per hobedire ad quanto Vostra Eccellentia ne ordina et comanda, havemo facto vedere lo cunto tra la regia Corte et dicti Ebrei per lo tempo che so stati in questo regno. Socto lo tributo de ducati mille et cinquecento per anno, in virtu de la capitulatione con loro fissata al tempo dell'illustrissimo don Raimondo de Cordova alhora viceré de quisto regno, la qual ragione calcolando dal primo del mese di magio del 1528, dal qual dì detto tributo ritornao ala regia Corte per morte del magnifico Cesare Ferramosca, che ne tenea gratia ad vitam da sua Cesarea Maesta, fine all'ultimo del mese de febraro del anno 1535, che fu expedita la secunda capitulazione per Vostra Excellentia, che sono sei anni et deci mesi, competeano a la regia Corte ducati decemilia ducento cinquanta. In cunto del quale tempo dicti ebrei hanno producto polise del magnifico Thesoriero generale, Alonso Sanchez, de pagamenti facti in la general Thesauraria in più partite ascendenti ala summa de ducati decimilia octocento et dudici. Item se li fanno boni per tanti che hanno pagato li Iudei in la provincia de Terra de Bari como appare per lo introito de li cunti in questa Camera per lo magnifico Francesco Moles de l'administracione de la preceptoría de dicta provincia del anno prime ind. 1528 per tucto lo anno VIII ind.,⁴⁰ ducati mille novicento sixantanove, tarení 11, grana 8 ¾. Item che han pagato al magnifico Io. Thomase Branchaleone, perceptore de la provincia de Terra de Otranto, como appare per lo introito del suo cunto anni III ind.,⁴¹ ducati 145.1.15. Et al Commissario dela provincia de Capitanata, come appare da introito del suo cunto anni III ind.⁴² ducati 60; et al magnifico Jacopo Longobardo olim Thesoriero de la provincia de Apruzo citra, como appare al introito delli soi cunti, III, IIII et V ind.,⁴³ ducati 1776.3. 6¾. Et al commissario de Terra de Lavoro, como appare al introito in la redditione del cunto de Francesco

⁴⁰ Anno 1535.

⁴¹ Anno 1530.

⁴² Anno 1530.

⁴³ Anno 1530, 1531, 1532.

de Palma del anno VII ind.,⁴⁴ ducati 31.1.15 le quali partite de denari ut supra pagate gionti insieme fanno summa de ducati seimila septecento novantaquattro, tareni IIII, et grana XV½, che deducendoli dal detto debito de ducati decemilia ducentocinquanta, restano a dare dicti Ebrei a la regia Corte, pel compimento del tributo de dicta prima capitulatione, ducati tremilia quattrocentocinquanta cinque et grana IIII et ¾; delli quali fin mo non hanno produtta altra cautela ne discargo.

Insuper quanto all'altra conventione, che ultimamente fecero dicti Ebrei con la regia Corte, havimo visto la capitulatione che fu data all'ultimo de febraro 1535 et lo privilegio desuper expedito per Vostra Eccellentia cum inserto tenore del capitolo dela lictera de sua Cesarea Maesta e de la medesima capitulatione, data in Castello Novo Neapoli ultimo novembris 1535, per la qual capitulatione se li donao la rentia che tucti li Judei de alhora faciano et che voleano venire ad stare in questo regno, fossero salvi et securi per tempo de dece anni dal dì de lo dispaccio del dicto privilegio ad beneplacito de sua Ces. Maesta, con desdicta de decedocto mesi, et loro promisero pagare ala regia Corte duimilia ducati correnti de tributo ciascuno anno de detti deci anni, in questo modo videlicet: che anticipavano dece milia ducati per dece annate de mille ducati annui del dicto tributo, et per altri decemilia ducati se comparavano li altri *** annui de ipso tributo, con faculta che li compratori possessero la intrata de dicti milli ducati lo anno comperati per tutto lo tempo che la regia Corte non li havesse ritornati li decemilia ducati del prezo de dicta compera, et che passato il tempo de ditti dece anni la regia Corte non li havesse possuto desterare⁴⁵ del regno senza restituirli prima dicti decemilia ducati del prezo de la compera, sicome questo et altro più claramente appare per dicta capitulatione et privilegio in virtù del quale dicti Ebrei, per quel che fin mo se è trovato, pagaro alla regia Corte ducati decenove milia novicento et tareni tredice, grana 6, como appare per lo introito che se ne ha havuto in la general Thesoreria et in li cunti deli cummissarii provinciali. Et facto il cunto del tempo che hanno goduto dicto privilegio et capitulatione, incomenzando dal ultimo de febraro 1535, che fo expedita epsa capitulatione, actento non pare iusto contare dalla data del privilegio, perche veneriano ad essere stati nove mesi senza pagamento de tributo, sono 6 anni integri fino al ultimo del mese de febraro proxime passato 1541, per li quali ad rasone de mille ducati lo anno, che anticiparo, competeno ala regia Corte ducati seimilia, et così, rescindendose la dicta capitulatione, la regia Corte li ha da restituire ducati quattromilia, ad complimento de li decemilia anticipati, et ducati novimilia novicento tredici et grana 6 per lo prezo de la compera, che in tucto veneno ad essere ducati tredicimilia novicento et tredici, grana 6. Dali quali deducendo li ducati 3455, grana 4¾, che

⁴⁴ Anno 1534.

⁴⁵ Si intenda: bandire, cacciare.

dicti Ebrei restano debitori per tale capitulatione, et tributo de li ducati 1500, restano ducati decemilia et quattrocento cinquanta octo et grana $1\frac{1}{2}$ dela vera compliada da restituire. Del che danno relatione ad Vostra Excellentia et in gratia dela quale de continuo ne recomandamo. In regia Camera Summarie, die XVIII mensis martii 1541.

Exellentie vestre serv(us)
 Locumtenens et presidentes regie Camere Summarie
 Hieronimus Severinus locumtenens.
 Franciscus Reverterius.
 Io. Paulus Crispus magister actorum.
 consensu Io. Coscolia.

7. 1541 MAGGIO 20, NAPOLI

Benigno de Turano, Prospero de Ciperano e Iacob de Cayvano (rispettivamente, Torano, Ceprano e Caivano) a nome degli ebrei del regno, in ragione di precedente privilegio loro concesso, contestano il termine per la loro espulsione dal regno anticipato al 22 settembre 1541, che sarebbe dovuto esser loro notificato con preavviso di diciotto mesi, e chiedono la restituzione delle somme anticipatamente versate alla Corona per la permanenza nel regno.

Copia: Biblioteca de Gemmis, Bari, fondo Beltrani, b. 6, fasc. 11, f. 12-13.

Die XX mensis maii 1541 Neapoli, presens petitio presentata est in magna Curia Vicarie per Benignum de Turano, Prosperum de Ciperano et Iacob de Cayvano, hebreos predictos ut dixerunt et sollicitatores hebreorum regni.

In la gran Corte de la Vicaria si compare per parte de li Iudei dimoranti in Napoli et in tucto il regno, et si dice che essendoli pervenuto ad notitia essere emanato banno, infra termine de quattro mesi computandi et decurrendi da li vinti dui del presente mese de magio se debiano partire et uscire fora del Regno, sotto pena de confiscatione de beni de quello che contravenera et altre pene contenute in le regie prammatiche: quanto prius dicto banno li è venuto ad notitia, quello hanno dicto come in presentiore dicono nullo et iniquo cum reverentia, et da quello hanno appellato come appellano ad dicta gran Corte, Sacro Consiglio residente in Capuana, all'Illustrissimo Signor Viceré, Collateral Consiglio et ancora ad sua Maesta Cesarea in omni meliori modo et forma che ad epsi hebrei et a ciaschedun de llozo è de ragione permesso, actento che dicto banno ha gravato et grava, con ogni debita reverentia, epsi hebrei diversi modi, per che, stante la capitulatione facta con la excellentia del signor Viceré del regno, per ordine de S. M. Ces., non deveano ne deveno uscire, et contravenendose ex parte Regie Curie,

se li deveano et deveno pagare tucti li dinari per llo ro pagati che sono alla summa de vintimilia ducati in circa, et quovis ne habiano receputi parte de dicti dinari don Bradanello, don Abramo Zerfati, don Navarro Acontonovo, quelli l'hanno receputi vicibus preture compulsi et per vim et metum per minazi ad llo ro facti de volerli carcerare et citra prejudicium de tucte llo ro ragione. Item li hanno gravati et grava, secundo la forma de la capitulatione si dovea dar termine deceocto misi, et dicto termine de quatro mesi è tanto breve che ipsi hebrei non potriano senza periculo de llo ro vita et d'esserno sachegiati et consumati uscirno in questo tempo de estate che sono li caldi caniculari in li quali, como per experientia si ei visto et vede, si è incorso et incorre certo periculo per la vita per lo mutare de lo ayro da questo regno in Roma, dove epsi Iudei havriano de andare, en tanto magiamente per non esserli tuto lo accesso né per mare né per terra, si per le fuste de mori et corsari, che vanno per questi mari, li quali sti iorni prossime passati presero cinquantacinque anime, et li hanno posto alla catena como al presente stanno, et li tolsero tucta la roba, si per la guerra che è fra la Sanctita de nostro Signor et lo illustrissimo Ascanio Colopna, per la quale le strate sono rocte, et si romperiano pegio li bisognasse ad epsi Iudei partirnose infra il termino contento ne lo dicto banno; ne lo penso (*sic*)⁴⁶ novo ordine de la Maesta sua de quatro mesi può iustificare il dicto banno, actento sua Maesta non ei informata de le cose predette, ne se intende escludere il iusto impedimento, essendo certo ipsi Iudei che la intemptione de la Maesta sua è stata, como fu sempre, recta, et de non volere agravare persona che viva.

Item lo dicto banno lo ha gravato et grava, cum reverentia, essendo come ey fundato in una declaratione seu liquidatione fatta per la regia Camera, quale ey stata facta, ipsis inauditis, in la quale se fossero stati auditi, saria stata liquidata assai magior quantita, et ex eis et aliis suis loco et tempore dicendis proponendis et allegandis, lo dicto banno li ha enormiter gravati, et pero lo dicono nullo et iniquo, cum reverentia, et da quello appellano, et de nullitate dicono a dicta gran Corte, Sacro Consiglio, residente in Capuana, illustrissimo signor Viceré e Collaterale Consiglio, et ad sua Maesta Cesarea petendo cum instantia che se habia cum imperio revocare et ridurrece ad ius et iustitiam, alias se protestano che, si fra il termino in dicto banno contento, epsi o alcuno de epsi non uscessero, non se intenda contravenuto al dicto banno, né incorso ad quella pena in epso contenta, ma quello se intenda essere causato ex iustis et iustissimis causis et impedimentis et ita dicunt et appellant et protestant omni meliori modo via iure et forma offerentes verificare contenta quatenus opus est, data eis competenti dilitatione.

⁴⁶ Possibile errata lettura del copista.

8. 1541 AGOSTO 11, NAPOLI

Supplica presentata da Samuele Abravanel a nome degli ebrei del regno: riscossa la cifra di rimborso delle somme anticipatamente versate per la permanenza ad essi riconosciuta dal Sovrano, si supplica la Real Camera della Sommaria di integrare l'entità della somma, lamentando la mancata esecuzione del pagamento entro i termini stabiliti; e non volendo esporsi al rischio, durante l'esodo, di assalti corsari particolarmente frequenti nella stagione estiva, chiede la proroga della partenza al novembre del 1541.

Copia: Biblioteca de Gemmis, Bari, fondo Beltrani, b. 6, fasc. 11, f. 2-3.

Illustrissimo signore,

li hebrei de Neapoli et del regno schiavi et servi de Vostra Excellentia humilmente li fanno intendere come li misi passati, fo lo primo de decembre, pervenne in sua notitia, come sua Maesta ordinava devessero uscir dal regno dentro da quattro mesi, da poi de haverli pagati li denari che loro haveno dato alla regia Corte, che erano, come vostra Excellentia sa, vintimila ducati. Et benche essi supplicanti ne hanno patuto piu assai interesse, che non sono detti denari, de quali interessi la detta regia Corte li sarebbe tenuta, attento li rompe li suoi privilegi, et per seguire detto ordine Vostra Excellentia ordinò a la regia Camera dela Summaria dichiarasse quello che detti supplicanti giustamente devessero avere, la detta Camera, essendo fora, li scripse erano tridecimilia docati in circa, loro supplicanti agravandose de questo hebero ricorso ad Vostra Eccellentia in Calabria et essa ordino fossero auditi in la loro giustitia in la regia Camera con li suoi advocati, che informassero et deponessero loro ragioni, pretendendono loro non pagare li tempi de le disdette, che sono una de decedotto misi, un altra de sei, per ordine de sua Maesta concessa ad questa magnifica città, et la altra de quattro data per Vostra Eccellentia per expectare la risposta de detta Maesta, de le quale desdette detti advocati mostrano loro non dovere pagare. Et li detti supplicanti essendono stati molte volte in detta Camera con suoi advocati, con molta importunità pigliar lle loro allegantie, et senza rispondere nè consultare altramente con Vostra Eccellentia né sentire piu lle ragioni loro, dechiaran li fossero dati decemilia et quatrocentocinquanta ducati, et del supplicato se puo Vostra Eccellentia informare dali advocati loro, quali so lo magnifico Giovannangelo Pisanello, lo magnifico Giovanfrancesco de Albertino et lo magnifico Antonio de Agello, et li detti supplicanti contra loro volunta pigliaro detti denari, facendonose prothesta tanto in la Regia Camera come in la Thesauraria, et come in lo bando de poi che fo emanato. Ricorreno ad li piedi de vostra Excellentia et humilmente supplicano rieste servita ordinare li se provveda de giustitia tanto in farli dare quello che giustamente deveno avere secundo lo ordine de sua Maesta, concedendo loro che li suoi advocati possano allegare lle loro ragioni, li quali dicono dovere avere mul-

to più de questo hanno ordinato loro se dia. Considerando Vostra Excellentia si la regia Corte li havesse dati li loro denari quando sua Maesta l'ordinò, seriano usciti in buon tempo frisco, et senza pericolo de cursali che alhora non nge erano; et per accomodare la regia Corte a redarengi li denari in questo tempo, sequendose questo bando, seriano reduiti ad uscire in pericolo de la vita per li molti calori, et esserno pigliati da mori et da turchi come già sono stati pigliati piu de sessanta anime de loro hebrei, et la più parte creature innocente; la quale causa non se po credere essere de mente de sua Maesta, essendo uno principe tanto christianissimo. Et benche li detti supplicanti hanno finito alli vinti doi de settembre per detto bando, Vostra Eccellentia puo considerare, si fossero pecore non potriano uscire tutti insieme in vinti doi di che sono del mese di settembre et alhora è la forza de curzali como è noto et manifesto. Supplicano Vostra Excellentia humilmente li proveda de giustitia in fareli la integratione de li denari hanno da havere giustamente, et che lo bando non habia loco finche sera vista loro giustitia, perche facendose cossi, habiano per tutto novembre che lo tempo è fresco, et senza pericolo de cursali; et fandoli questa somma gratia reputariano havere da sua Maesta et da Vostra Excellentia lo honore et li figli et la vita, non possendo credere che essendo Vostra Eccellentia tanto christianissima et giustissima, voglia per uno tanto breve spacio de tempo se perdano tante anime. Et benche loro dimanda sia giustissima, da nostro signor Dio ne haverà bon merito.

Presentata in Camera 11° augusti 1541 per don Samuel Abramanel.

Et per excellentem dictum Locumtenentem fuit provisum quod intimetur fisco.

Procurator regii fisci petit antequam procedatur ad relacionem predictam, ipsum in causa audiri.

9. 1541 AGOSTO 14, NAPOLI

Samuele Abravanel a nome degli ebrei del regno, chiede alla Real Camera della Sommaria giustificazione della mancata integrazione delle somme ad essi spettanti precisando che il mancato introito dell'erario era da addebitarsi non a scorrettezza degli ebrei ma a negligenza degli esattori.

Copia: Biblioteca de Gemmis, Bari, fondo Beltrani, b. 6, fasc. 11, f. 7.

Presentata in Camera XIII augusti 1541 per don Samuel Abramanel pro parte Ebreorum, et per excell. dominum Locumtenentem fuit provisum quod intimetur fisco.

In regia Camera Summarie reverenter exponitur pro parte infrascriptorum prothorum ebreorum existentium in presenti regno, et dicitur quod ipsi pretendunt consequi a regia Curia integros viginti mille ducatos eidem regie Curie solu-

tos pro obtinenda capitulatione una cum damnis et interesse. Quos (*sic*)⁴⁷ nunquam petierunt nec petunt et aliud non desiderant nisi quod eis observetur Capitulatio; et quatenus regia Curia pretrahit eis non restituere integros dictos ducatos viginti mille, cupiunt scire causas diminutionis ut valeant se ipsos defendere. Quare petunt eidem causam diminutionis predictae declarari: nec non dicunt non teneri ad dandum computum solutionum factarum per ipsos hebreos de ipsorum tributo, quia virtute capitulationis quod confirmata per Cesaream Maiestatem, tantummodo tenebantur facere repartimentum, illud regiis perceptoribus assignare, illudque fecerunt ut apparet in actis regie Camere. Ita quod exactio pertinebat ad dictos regios perceptores et quatenus non esset integra facta dictis regiis perceptoribus esset inputandum, et ab eis esset exigendum quid forte non esset exactum, quia potest esse exactum prout credunt, etc. [...] suprapredictis petunt audiri cum magnificis advocatis et protestantur de omnibus licite protestari.

Li protti sunt:

Yosepe Ben Pesciat.

Davit de Cosenza.

Prospero de Ceperano.

Benignio de Turano.

10. 1541 AGOSTO 18, NAPOLI

Il luogotenente generale della Real Camera della Sommaria invita il tesoriere della provincia di Calabria ultra a comparire in Napoli presentando tutta la documentazione relativa all'esazione dei millecinquecento ducati annui fino ad allora riscossi dalle giudecche di sua competenza.

Copia: Biblioteca de Gemmis, Bari, fondo Beltrani, b. 17, fasc. 3, f. 4.

Magnifice vir fidelis regie et amice noster carissime salutem: lo illustrissimo signor Viceré ha ordinato che la differentia che è tra la regia Corte et li ebrei che so stati in lo regno se debia expedire Summarie et de plano, intese le ragione loro et del regio fisco et deli altri quorum interest ex non scripto. Da la qual differentia nasce dubio che li percepturi thesaurieri et commissarii provinciali che so stati dal tempo de la invasione del regno fine a l'anno X ind. proxime passato, non danno introyto ne ragione in li cunti loro presentati in questa regia Camera de havere exapto integramente da le Judeche de loro provincie la rata del tributo de li mille et cinquecento ducati annui che dicti Judei in quel tempo pagavano ala regia Corte, iuxta li repartimenti che ad epsi perceptori, thesaurieri et commissarii

⁴⁷ Errore, probabilmente per «qui».

foro mandati per dicta regia Corte. Et pretendeno che quel che manca dal ripartimento ala exaptione deve andare a danno de la regia Corte dicendo che non erano tenuti ad altro si non addare lo dicto repartimento, et che la exaptione e stata ad carrico de ipsa regia Corte et deli ministri pecuniarii, sopra lo che producono lo capitulo firmato tra loro et la regia Corte che è del tenore sequente, videlicet: *Item mandamus que los dichos mil y quinientos ducado de tribudo se coyan y reciban por los perceptores provinciales en los tiempos que coyen los pagamientos fiscales iuxta la taxa y repartimento susodicho que se les embiar cocuque si alguna parte fuesse inexigibile por ausentia de alguna persona o personas o por fatta debiena dellos que en los dichos casos o en qualquier dellos Jueden obligado el comun de los dichos Judios del dicho reino a pagar todo lo que assi no se podiesse exighiyr por las causas suso dichas.* Per tanto per exequutione del ordene del detto illustrissimo signor viceré, ve decimo, ordinamo et comandemo che infra termino de dece jorni quali ve se danno precise et peremptorie a die intimationis presentium numerandi debiare comparere legitime in questa regia Camera et dire et allegare tutto quello che ve occorre per quel che terra ad vui sopra del predetto, tanto circa il pagamento delli decorsi che mancano ut supra, como circa la pena del nonuplo et altre pene che lo regio fisco pretende contra de vui: ad ciò, intese le vostre rasone, se possa provvedere et determinare quel che serra de justitia non fando lo contrario per quanto havite cara la gratia dela Maesta catholica. La presente mia relatione reste al presentante. Datas Neapoli in regia Camera Summarie, die XVIII augusti 1541.

R. Camer. Locumtenens

In partium XXXXI, fol. 199.

Io. Paulus Crispus magister actorum.

(a tergo) Magnifico Viro Antonio Vives olim regio Thesaurario provinciae Calabriae ultra fideli regio et amico nostro carissimo. Regni Sicilie magnus Camerarius.